



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Istituto Comprensivo n. 8 CA' SELVATICA

Via Ca' Selvatica, 11 – 40123 BOLOGNA - tel 051/33.33.84

PE boic85100g@istruzione.it – PEC boic85100g@pec.istruzione.it

Sito WEB: <http://ic8bo.edu.it>

CF 91201390373 Codice Meccanografico BOIC85100G CUU UF61ZW

Ai genitori
Agli alunni
Al sito web
Al personale tutto IC8

BOLOGNA Lì, 21/01/2022

ISTRUZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI FREQUENZA IN PRESENZA

I controlli riguardano il possesso dei requisiti necessari per la frequenza in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c, n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 che qui si riporta:

Art. 4, comma 1, lettera c: *“nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: [...] 2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didatti-ca in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”*.

La verifica deve essere effettuata quotidianamente.

I requisiti per poter frequentare in presenza dovranno essere dimostrati dallo studente interessato, presentando un documento da cui si evinca chiaramente la data di vaccinazione/guarigione, come di seguito indicato:

- studente vaccinato con dose booster: green pass digitale, solo se corredato dal foglio dettagli, oppure cartaceo sempre corredato dal foglio dettagli, oppure certificato vaccinale rilasciato all'atto della somministrazione;
- studente che ha completato il ciclo primario di vaccinazione da meno di 120 giorni: green pass digitale, solo se corredato dal foglio dettagli, oppure cartaceo sempre corredato dal foglio dettagli, oppure certificato vaccinale rilasciato all'atto della somministrazione;
- studente che ha contratto ed è guarito dal COVID-19 da meno di 120 giorni: green pass digitale, solo se corredato dal foglio dettagli, oppure cartaceo sempre corredato dal foglio dettagli, oppure certificato che attesti l'avvenuta guarigione.

La sola esibizione del green pass in formato QR code non è sufficiente, in quanto la sua validità è superiore a 120 giorni.

La verifica sarà effettuata all'ingresso della scuola, nell'atrio principale, dove gli studenti dovranno recarsi prima di entrare in aula. Non è consentito accedere all'aula prima dell'avvenuto controllo.

Poiché gli studenti che accedono alle lezioni in presenza sono in regime di autosorveglianza, devono essere dotati di mascherina FFP2 correttamente indossata.

Per quanto riguarda la privacy, si specifica quanto indicato dalla FAQ n. 14 del Garante: i delegati possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli studenti per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza dell'attività didattica assicurando che le verifiche dei suddetti requisiti siano effettuate quotidianamente:

- per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano della

Firmato digitalmente da TIZIANA FAIELLA

didattica in presenza;

- esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità;
- secondo modalità che assicurino la sicurezza e l'integrità dei dati;
- senza acquisizione preventiva della relativa documentazione che deve essere esclusivamente esibita dall'alunno all'atto del controllo;
- nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l'App VerificaC19 (modalità rafforzata);
- da personale autorizzato e istruito.

Il delegato deve astenersi dal raccogliere e conservare la predetta documentazione nonché dall'intraprendere iniziative che comportino la diffusione dell'elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto.

Nel caso in cui uno studente non sia in possesso dei requisiti per accedere alla didattica in presenza il delegato non deve rendere pubblica tale informazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Faiella Tiziana
(firmato digitalmente)